

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 16

36° anno

25 gennaio 1993

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

- * **Direttiva 92/107/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante modifica della direttiva 69/208/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra** 1
- * **Direttiva 92/113/CEE della Commissione, del 16 dicembre 1992, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione animale** 2
- 93/19/CEE :
- * **Decisione della Commissione, del 10 dicembre 1992, recante approvazione del programma danese di aiuti al reddito agricolo** 4
- 93/20/CEE :
- * **Decisione della Commissione, del 10 dicembre 1992, relativa all'importazione di suini vivi, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine provenienti dall'Ungheria e recante modifica delle decisioni 82/8/CEE, 91/449/CEE e 92/322/CEE** 5
- 93/21/CEE :
- * **Decisione della Commissione, del 10 dicembre 1992, recante modifica della decisione 92/539/CEE relativa all'importazione nella Comunità di suini vivi, di carni suine fresche, di sperma di suini, di embrioni di suini e di prodotti a base di carni suine in provenienza dall'Ungheria** 7
- 93/22/CEE :
- * **Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 1992, che stabilisce i modelli dei documenti di trasporto di cui all'articolo 14 della direttiva 91/67/CEE del Consiglio** 8

2

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

93/23/CEE :	
★ Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 1992, che stabilisce le disposizioni d'applicazione della decisione 91/341/CEE del Consiglio che adotta un programma di azione comunitaria in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane (programma Matthaeus)	13
93/24/CEE :	
★ Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 1992, relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a Stati membri o regioni esenti dalla malattia	18
93/25/CEE :	
★ Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini	22
93/26/CEE :	
★ Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica della Croazia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità	24
93/27/CEE :	
★ Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica della Slovenia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità	26
93/28/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 14 dicembre 1992, relativa ad un finanziamento comunitario complementare per la rete informatizzata Animo	28
93/29/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1992, recante modifica della decisione 90/505/CEE, che autorizza alcuni Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere originario del Canada	29
93/30/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1992, recante modifica della decisione 91/107/CEE, che autorizza alcuni Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname segato di conifere originario degli Stati Uniti d'America	31
93/31/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1992, recante modifica della decisione 89/380/CEE della Commissione che autorizza alcuni Stati membri a derogare provvisoriamente a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di Pinus L. originari del Giappone	33
93/32/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1992, recante modifica della decisione 89/279/CEE della Commissione che autorizza alcuni Stati membri a derogare provvisoriamente a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di Juniperus L. originari del Giappone	34
93/33/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1992, recante modifica alla decisione 89/599/CEE della Commissione che approva le deroghe, previste dalla Grecia, dall'Italia e dal Portogallo, a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patate originari del Canada	35
93/34/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1992, relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Portogallo	37

93/35/CEE :	
Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1992, di non dar seguito alle offerte presentate nell'ambito delle gare per la fissazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello di cui al regolamento (CEE) n. 3490/92	39
93/36/CEE :	
* Decisione della Commissione, del 18 dicembre 1992, recante modifica della decisione 89/152/CEE che autorizza taluni Stati membri a prevedere deroghe, per le patate da consumo originarie di Cuba, ad alcune disposizioni della direttiva 77/93/CEE	40
93/37/CEE :	
* Decisione della Commissione, del 18 dicembre 1992, recante modifica della decisione 91/28/CEE che autorizza taluni Stati membri a prevedere deroghe, per le patate da consumo originarie della Turchia, ad alcune disposizioni della direttiva 77/93/CEE	42
93/38/CEE :	
* Decisione della Commissione, del 18 dicembre 1992, recante modifica della decisione 85/634/CEE della Commissione che autorizza taluni Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di quercia originario del Canada o degli Stati Uniti d'America	44
93/39/CEE :	
* Decisione della Commissione, del 18 dicembre 1992, relativo allo status dell'isola di Guernsey per quanto si riferisce alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale	46
93/40/CEE :	
* Decisione della Commissione, del 18 dicembre 1992, relativo allo status dell'isola di Man per quanto si riferisce alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale	47
93/41/CEE :	
Decisione della Commissione, del 18 dicembre 1992, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia	48
93/42/CEE :	
* Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativa a garanzie supplementari per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva per i bovini destinati alla Danimarca	50
93/43/CEE :	
* Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità	51
93/44/CEE :	
* Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1992, che approva i programmi relativi alla viremia primaverile delle carpe presentati dal Regno Unito, e che definisce le garanzie complementari per i ciprinidi destinati al Regno Unito, all'isola di Man e a Guernsey	53
93/45/CEE :	
* Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1992, relativo alla concessione di aiuti finanziari ad azioni pilota a favore del trasporto combinato	55

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DIRETTIVA 92/107/CEE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1992

recante modifica della direttiva 69/208/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/9/CEE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20 bis,

considerando che alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche occorre modificare l'allegato II della direttiva 69/208/CEE rendendo più severe le condizioni di purezza minima varietale cui debbono soddisfare le sementi di soia;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'allegato II, punto 1, della direttiva 69/208/CEE le cifre « 97 » e « 95 » indicate nella colonna 2 [« purezza minima varietale (%) »] per le sementi di base e le sementi certifi-

cate di Glicine max sono rispettivamente sostituite dalle cifre « 99,5 » e « 99 ».

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 70 del 17. 2. 1992, pag. 25.

DIRETTIVA 92/113/CEE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1992

che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione animale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/99/CEE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, il contenuto degli allegati deve essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; che tali allegati sono stati codificati dalla direttiva 91/248/CEE della Commissione ⁽³⁾;

considerando che in alcuni Stati membri è stato ampiamente sperimentato l'impiego del conservante « Acido metilpropionico »; che, in base all'esperienza acquisita, sembra che questo nuovo impiego possa essere autorizzato in tutta la Comunità;

considerando che è opportuno prevedere disposizioni specifiche riguardanti l'apporto di iodio nell'alimentazione degli animali al fine di prevenire qualsiasi effetto indesiderato su talune specie;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 70/524/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro e non oltre il 30 giugno 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 350 dell'1. 12. 1992, pag. 83.

⁽³⁾ GU n. L 124 del 18. 5. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

1. Nella parte G « Agenti conservanti » è aggiunta la voce seguente :

Numero CEE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore mg/kg di alimento completo		Altre disposizioni
					Tenore minimo	Tenore massimo	
E 285	Acido metilpropionico	$C_3H_5O_2$	Ruminanti, a partire dall'inizio della rumminazione	—	1 000	4 000	—

2. Nella parte I « Oligoelementi » il testo della voce E 2 « Iodio-I » è sostituito dal testo seguente :

Numero CEE	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo	Altre disposizioni
E 2	Iodio-I	Iodato di calcio, esaidrato Iodato di calcio, anidro Ioduro di sodio Ioduro di potassio	$Ca(IO_3)_2 \cdot 6H_2O$ $Ca(IO_3)_2$ NaI KI	Equidi : 4 (in totale) Altre specie o categorie di animali : 40 (in tutto)	— — — —

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1992

recante approvazione del programma danese di aiuti al reddito agricolo

(93/19/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 768/89 del Consiglio, del 21 marzo 1989, che istituisce un regime di aiuti transitori al reddito agricolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/89 della Commissione, del 19 dicembre 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti transitori al reddito agricolo⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/91⁽³⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il 21 settembre 1992 le autorità danesi hanno notificato alla Commissione l'intenzione di presentare un programma di aiuti al reddito agricolo; che le autorità danesi hanno trasmesso alla Commissione ulteriori informazioni relative a tale programma, da ultimo l'8 ottobre 1992;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 768/89 e alle relative modalità di applicazione e rispondono, in particolare, agli obiettivi dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma dello stesso regolamento;

considerando che il 23 novembre 1992 il comitato di gestione degli aiuti al reddito agricolo è stato consultato in merito alle misure previste dalla presente decisione;

considerando che il 24 novembre 1992 il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli importi massimi imputabili annualmente al bilancio comunitario a seguito dell'approvazione del programma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di aiuti al reddito agricolo a favore degli agricoltori danesi, notificato dalle autorità danesi alla Commissione in data 21 settembre 1992, è approvato.

Articolo 2

Gli importi massimi imputabili annualmente al bilancio comunitario in forza della presente decisione sono fissati come segue:

(in ecu)

1993	650 000
1994	552 500
1995	455 000
1996	357 500
1997	260 000

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 110 dell'1. 5. 1991, pag. 72.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1992

relativa all'importazione di suini vivi, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine provenienti dall'Ungheria e recante modifica delle decisioni 82/8/CEE, 91/449/CEE e 92/322/CEE

(93/20/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovicaprina e suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92⁽²⁾, in particolare gli articoli 6, 11, 15, 16, 21 e 22,

considerando che, con la decisione 82/8/CEE⁽³⁾, la Commissione ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Ungheria;

considerando che, con la decisione 91/449/CEE⁽⁴⁾, la Commissione ha stabilito il modello di certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di prodotti a base di carne provenienti dall'Ungheria;

considerando che, con la decisione 92/322/CEE⁽⁵⁾, la Commissione ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione dall'Ungheria di animali domestici delle specie bovina e suina;

considerando che le competenti autorità veterinarie ungheresi hanno rilevato focolai di peste suina classica nella contea di Békés;

considerando che tale situazione costituisce un grave rischio sanitario per la Comunità europea; che pertanto la Commissione ha stabilito, con decisione 92/539/CEE, di sospendere le importazioni, in provenienza dall'Ungheria, di suini vivi, di carni suine fresche, di sperma suino, di embrioni suini e di prodotti a base di carni suine, esclusi quelli che hanno subito un trattamento termico completo⁽⁶⁾;

considerando che le competenti autorità veterinarie ungheresi hanno adottato tutte le misure di polizia sanitaria occorrenti, tra le quali il divieto di procedere a spostamenti di suini vivi, di carni suine e di determinati

prodotti a base di carni suine dalla summenzionata contea al resto del paese;

considerando che, in seguito a una missione effettuata dalla Commissione in Ungheria, la situazione è attualmente sotto controllo; che ora è quindi possibile regionalizzare l'Ungheria, in modo da autorizzare le importazioni di suini vivi, di carni suine fresche e di taluni prodotti a base di carni suine in provenienza da tale paese, esclusa la contea di Békés;

considerando che i pertinenti certificati di polizia sanitaria devono essere modificati in conseguenza;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali domestici della specie suina, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine, compresi i cinghiali, in provenienza dall'Ungheria, eccettuata la contea di Békés. Le importazioni da tale contea sono tuttavia ammesse, qualora i prodotti abbiano subito un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore Fo sia superiore o pari a 3,00 o un altro trattamento tale da produrre una temperatura interna non inferiore a 70 °C, oppure siano stati sottoposti a un trattamento consistente in una fermentazione e maturazione naturali di almeno nove mesi, nel caso di prosciutti di peso non inferiore a 5,5 kg aventi le seguenti caratteristiche:

- valore aW non superiore a 0,93
- valore pH non superiore a 6.

Articolo 2

L'allegato A della decisione 82/8/CEE è modificato come segue:

- 1) dopo la voce «Paese speditore: Ungheria» sono aggiunti i termini «(esclusa, nel caso delle carni suine fresche, la contea di Békés)»;
- 2) al punto IV, paragrafo 1, primo trattino, dopo i termini «in territorio ungherese» sono aggiunti i termini «(esclusa, nel caso dei suini macellati dopo il 1° settembre 1992, la contea di Békés)».

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(3) GU n. L 8 del 13. 1. 1982, pag. 9.

(4) GU n. L 240 del 29. 8. 1991, pag. 28.

(5) GU n. L 177 del 30. 6. 1992, pag. 1.

(6) GU n. L 347 del 28. 11. 1992, pag. 68.

Articolo 3

La decisione 91/449/CEE è modificata come segue :

- 1) nell'allegato A, parte II, dopo il nome « Ungheria » sono aggiunti i termini : « (esclusa, nel caso dei prodotti a base di carne di suini macellati dopo il 1° settembre 1992, la contea di Békés) »;
- 2) nell'allegato D, parte II, l'« Elenco dei paesi autorizzati ad utilizzare il modello di certificato di polizia sanitaria riportato nella parte I » è completato con l'aggiunta dell'Ungheria.

Articolo 4

La decisione 92/322/CEE è modificata come segue :

- 1) negli allegati C e D, dopo i termini « Paese esportatore : Ungheria » sono aggiunti i termini « (esclusa la contea di Békés) »;

- 2) negli allegati C e D, punto V, paragrafo 1), dopo il termine « l'Ungheria » sono aggiunti i termini « (esclusa la contea di Békés) ».

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1992

recante modifica della decisione 92/539/CEE relativa all'importazione nella Comunità di suini vivi, di carni suine fresche, di sperma di suini, di embrioni di suini e di prodotti a base di carni suine in provenienza dall'Ungheria

(93/21/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE⁽¹⁾, modificato da ultimo dalla direttiva 92/438/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 18,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽³⁾, modificato da ultimo dalla direttiva 92/438/CEE, in particolare l'articolo 19,

considerando che in Ungheria si sono accertati focolai di peste suina classica;

considerando che la presenza della peste suina classica in Ungheria è tale da mettere in grave pericolo le mandrie degli Stati membri, nell'ambito degli scambi di suini vivi, di carni suine fresche, di sperma suino, di embrioni suini e di taluni prodotti a base di carni suine;

considerando che in seguito ai focolai di peste suina classica manifestatisi la Commissione ha adottato la decisione 92/539/CEE, del 10 novembre 1992, relativa all'importazione nella Comunità di suini vivi, di carni suine fresche, di sperma di suini, di embrioni di suini e di prodotti a base di carni suine in provenienza dall'Ungheria⁽⁴⁾;

considerando che le misure adottate con decisione 92/539/CEE sono da ritenersi misure protettive provvisorie sulle quali il comitato veterinario permanente dovrà pronunciarsi in ordine ad una loro estensione, modifica o revoca;

considerando che è necessario adeguare dette misure provvisorie per tener conto dell'evoluzione della malattia; che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione

veterinaria stabilite per i suini vivi, le carni suine fresche e i prodotti a base di carni suine provenienti dall'Ungheria sono state modificate dalla decisione 93/20/CEE della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 92/539/CEE è modificata come segue:

1. Il titolo è sostituito dal testo seguente:

« Decisione della Commissione, del 10 novembre 1992, relativa all'importazione nella Comunità di sperma di suini e di embrioni di suini in provenienza dall'Ungheria ».

2. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 1 »

Gli Stati membri vietano l'importazione dalla contea di Békés in Ungheria di:

- sperma di animali domestici della specie suina,
- embrioni di animali domestici della specie suina. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

⁽²⁾ GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 347 del 28. 11. 1992, pag. 68.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1992

che stabilisce i modelli dei documenti di trasporto di cui all'articolo 14 della direttiva 91/67/CEE del Consiglio

(93/22/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,

considerando che taluni animali d'acquacoltura possono essere vettori di agenti patogeni anche senza esservi sensibili;

considerando che è necessario esigere determinate garanzie sanitarie per l'introduzione di detti animali, nonché delle loro uova e gameti, in zone o aziende indenni da tali malattie;

considerando che le suddette garanzie sanitarie devono figurare in un documento di trasporto vidimato dal servizio ufficiale, certificante che gli animali sono conformi alle norme stabilite dalla direttiva 91/67/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I documenti di trasporto di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/67/CEE devono essere conformi al modello riportato nell'allegato I.

Articolo 2

I documenti di trasporto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva 91/67/CEE del Consiglio devono essere conformi al modello riportato nell'allegato II.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente decisione il 1° gennaio 1993.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.

ALLEGATO I

MODELLO

DOCUMENTO DI TRASPORTO PER PESCI, MOLLUSCHI O CROSTACEI DI ALLEVAMENTO VIVI, UOVA E GAMETI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 PARAGRAFO 1 DELLA DIRETTIVA 91/67/CEE

Il presente documento ⁽¹⁾ deve scortare la partita destinata ad essere introdotta in :

- una zona riconosciuta ⁽²⁾
- un'azienda riconosciuta ⁽²⁾

I. Origine della partita

Stato membro di origine :

Azienda di origine :

Denominazione :

Indirizzo :

II. Descrizione della partita

	Animali vivi	Uova	Gameti
<i>Specie</i> Nome volgare Nome scientifico			
<i>Quantità</i> Numero Peso totale Peso medio			

III. Destinazione della partita

Stato membro di destinazione :

Destinatario :

Nome :

Indirizzo :

Luogo di destinazione :

IV. Mezzo di trasporto

Natura :

Identificazione :

V. Attestato sanitario

Il sottoscritto certifica che gli animali o i prodotti che formano oggetto della presente spedizione provengono ⁽¹⁾:

a) dalla seguente zona:

.....⁽²⁾,

riconosciuta per la (le) malattia(e) seguente(i):

.....,

in conformità della decisione⁽³⁾;

b) dalla seguente azienda:

.....⁽²⁾,

riconosciuta per la (le) malattia(e) seguente(i):

.....,

in conformità della decisione⁽³⁾;

c) dalla seguente azienda⁽²⁾,

situata in una zona non riconosciuta, nella quale non si trovano pesci, molluschi o crostacei ⁽²⁾ appartenenti alle specie sensibili di cui all'allegato A, colonna 2, elenchi I e II della direttiva 91/67/CEE. L'azienda sunnominata non è a contatto con corsi d'acqua o con acque litoranee o di estuario.

Fatto a, addì

Denominazione del servizio ufficiale:

.....
(Nome in lettere maiuscole)

.....
(Nome e qualifica del firmatario)

.....
(Firma)

Timbro del servizio ufficiale

(1) Il presente documento deve essere redatto almeno nella(e) lingua(e) dello Stato membro di destinazione.

(2) Depennare la voce superflua.

(3) Descrizione della zona.

(4) Indicare il numero della decisione comunitaria in base alla quale è stato concesso il riconoscimento.

(5) Denominazione e indirizzo dell'azienda.

ALLEGATO II

MODELLO

DOCUMENTO DI TRASPORTO PER PESCI, MOLLUSCHI O CROSTACEI SELVATICI VIVI, UOVA E GAMETI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 PARAGRAFO 2 DELLA DIRETTIVA 91/67/CEE

Il presente documento⁽¹⁾ deve scortare la partita destinata ad essere introdotta in :

- una zona riconosciuta⁽²⁾
- un'azienda riconosciuta⁽²⁾

I. Origine della partita

Stato membro di origine :

Luogo di origine :

II. Descrizione della partita

	Animali vivi	Uova	Gameti
<i>Specie</i> Nome volgare Nome scientifico			
<i>Quantità</i> Numero Peso totale Peso medio			

III. Destinazione della partita

Stato membro di destinazione :

Destinatario :

Nome :

Indirizzo :

Luogo di destinazione :

IV. Mezzo di trasporto

Natura :

Identificazione :

V. Attestato sanitario

Il sottoscritto certifica che gli animali o i prodotti che formano oggetto della presente spedizione provengono dalla seguente zona :
.....
.....⁽¹⁾,
riconosciuta per la (le) malattia(e) seguente(i) :
.....
in conformità della decisione :⁽⁴⁾.

Fatto a addì

Denominazione del servizio ufficiale :

.....
(Nome in lettere maiuscole)

.....
(Nome e qualifica del firmatario)

.....
(Firma)

Timbro del servizio ufficiale

(1) Il presente documento deve essere redatto almeno nella(e) lingua(e) dello Stato membro di destinazione.
(2) Depennare la voce superflua.
(3) Descrizione della zona.
(4) Indicare il numero della decisione comunitaria in base alla quale è stato concesso il riconoscimento.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1992

che stabilisce le disposizioni d'applicazione della decisione 91/341/CEE del Consiglio che adotta un programma di azione comunitaria in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane (programma Matthaëus)

(93/23/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 91/341/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991⁽¹⁾, che adotta un programma di azione comunitaria in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane (programma Matthaëus) (qui di seguito denominata « Decisione Matthaëus »), in particolare l'articolo 9,

considerando che occorre stabilire le modalità applicative degli scambi di funzionari tra le amministrazioni nazionali e dei seminari di formazione di cui all'articolo 4, lettere a) e b), della predetta decisione;

considerando che l'organizzazione di questi scambi deve soddisfare talune condizioni per garantire all'operazione la massima efficacia e permetterle di conseguire gli obiettivi del programma Matthaëus;

considerando che occorre stabilire quali funzionari possano partecipare agli scambi e la durata dei medesimi;

considerando che occorre prevedere la preparazione, l'organizzazione e l'attuazione degli scambi e stabilire il ruolo sia degli Stati membri che della Commissione;

considerando che occorre valutare le azioni intraprese dagli Stati membri per predisporre una formazione linguistica per i funzionari candidati ad uno scambio;

considerando che la definizione di queste modalità applicative è indispensabile per il buon esito delle operazioni di scambio di funzionari tra le amministrazioni nazionali e, di conseguenza, del programma Matthaëus;

considerando che i seminari devono formare oggetto di una programmazione annua che ne permetta l'organizzazione e lo svolgimento nel corso dell'intero anno;

considerando che occorre adottare talune disposizioni finanziarie indispensabili per organizzare i trasferimenti di fondi tra la Commissione e gli Stati membri con riguardo sia agli scambi di funzionari sia ai seminari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 9 della decisione Matthaëus,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce talune disposizioni d'applicazione della decisione Matthaëus relative:

- all'organizzazione degli scambi di funzionari,
- all'organizzazione dei seminari,
- alle modalità di pagamento, da parte della Commissione, delle spese relative agli scambi e ai seminari.

Articolo 2

Ciascuna amministrazione doganale designa un coordinatore Matthaëus (qui di seguito denominato coordinatore nazionale) responsabile di tutte le attività Matthaëus, in particolare dell'attuazione degli scambi di funzionari tra Stati membri e dell'organizzazione dei seminari.

Articolo 3

Spetta alla Commissione, coordinare a livello comunitario, tutte le attività del programma Matthaëus in collaborazione con i coordinatori nazionali.

TITOLO I

SCAMBI DI FUNZIONARI

Capitolo I

Funzionari oggetto di scambio

Articolo 4

Conformemente al punto 1 dell'allegato I della decisione Matthaëus per « funzionari incaricati dell'applicazione del diritto comunitario » si intendono tutti i funzionari che espletano le loro funzioni nelle amministrazioni doganali degli Stati membri nonché i funzionari che applicano il diritto doganale nell'ambito delle amministrazioni centrali e regionali.

(¹) GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 41.

Articolo 5

Le eccezioni di cui al punto 3, secondo comma, dell'allegato I della decisione *Matthaeus* possono essere temporaneamente applicate, in particolare quando lo Stato membro ospitante accetti di accogliere un funzionario che non conosca molto bene la lingua del paese, a patto tuttavia che disponga di una sufficiente conoscenza di una lingua veicolare della Comunità.

Capitolo II

Durata degli scambi*Articolo 6*

La durata normale degli scambi è di quattro settimane. Periodi di scambio di durata differente possono essere concordati tra la Commissione e gli Stati membri interessati.

Capitolo III

Organizzazione degli scambi*Articolo 7*

Al più tardi nel corso del mese di settembre di ogni anno la Commissione stabilisce il numero di fasi, le rispettive date d'inizio e di fine e il numero di funzionari da scambiare, per Stato membro, nel corso di ciascuna fase dell'anno successivo.

Articolo 8

Sei settimane prima dell'inizio di ciascuna fase ogni coordinatore nazionale invia alla Commissione l'elenco dei funzionari che la sua amministrazione propone per uno scambio, accompagnato dai formulari di candidatura completati dai funzionari nel momento in cui chiedono di partecipare ad uno scambio.

L'elenco di cui sopra deve recare, oltre al nome dei partecipanti, i paesi e gli uffici in cui intendono recarsi.

Articolo 9

Il funzionario oggetto di scambio compila, al suo ritorno e al più tardi nel giro di quattro settimane, una scheda di valutazione che dev'essere vista dal superiore gerarchico ed essere successivamente trasmessa al coordinatore nazionale.

Ciascun coordinatore nazionale invia alla Commissione, alla fine di ogni mese, tutte le schede di valutazione, compilate dai funzionari della sua amministrazione, ricevute nel corso del mese precedente, corredate, all'occorrenza, delle sue osservazioni.

Capitolo IV

Obblighi degli Stati membri*Articolo 10*

Ciascun coordinatore nazionale informa la Commissione quando, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, della

decisione *Matthaeus*, il suo Stato limiti, a titolo generale, la portata dell'autorizzazione concessa ai funzionari oggetto di scambio di espletare le formalità relative agli atti loro assegnati.

Articolo 11

Ai sensi del punto 6 dell'allegato I della decisione *Matthaeus*, ciascun coordinatore nazionale fornisce alla Commissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, un documento in cui sono indicate tutte le azioni di formazione linguistica intraprese.

Questo documento deve recare, in particolare, il numero di ore consacrate a questa formazione ed i relativi importi, in moneta nazionale, nonché il numero di funzionari che vi hanno partecipato e le lingue in causa.

TITOLO II

SEMINARI DI FORMAZIONE*Articolo 12*

La Commissione predispone, in collaborazione con gli Stati membri, il programma dei seminari che saranno organizzati nel corso dell'anno, tenendo conto delle domande degli Stati membri.

Nell'elaborazione di questo programma, si può tener conto dei suggerimenti avanzati dagli ambienti economici ed universitari.

Il programma determina:

- le priorità dell'anno in materia di seminari;
- i termini dei seminari;
- il luogo di svolgimento dei seminari, presso la Commissione o in uno degli Stati membri.

Indica ugualmente se la natura dei termini permette l'applicazione dell'allegato II, punto 2, ultimo comma della decisione *Matthaeus*, così come il numero previsto dei partecipanti degli Stati membri.

Il programma è presentato al comitato all'inizio di ogni anno.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Capitolo I

Scambi*Articolo 13*

Prima dell'inizio di ogni fase e al più tardi una settimana dopo aver ricevuto l'elenco di cui all'articolo 8 la Commissione provvede a versare in ecu, a titolo di anticipo, i fondi necessari per l'azione di scambio sui conti indicati dagli Stati membri.

Non appena ricevuti i fondi di cui sopra, ogni Stato membro è tenuto a darne comunicazione alla Commissione secondo il modulo figurante nell'allegato I.

Articolo 14

Allo scopo di regolarizzare gli anticipi versati, al più tardi un mese dopo la fine di ciascuna fase di scambio, ogni Stato membro deve inviare alla Commissione un riepilogo, in ecu, delle somme effettivamente spese, indicando anche il nome dei funzionari che hanno formato oggetto di scambio.

Capitolo II

Seminari

Articolo 15

La Commissione versa a titolo di anticipo, per gli Stati membri che ne fanno domanda, alle stesse date e secondo le modalità previste per le fasi di scambio, in base al programma stabilito conformemente all'articolo 12, i fondi necessari al pagamento dei funzionari che parteciperanno ai seminari.

Non appena ricevuti i fondi di cui sopra, ogni Stato membro è tenuto a darne comunicazione alla Commissione secondo il modulo figurante nell'allegato II.

Articolo 16

Allo scopo di regolarizzare gli anticipi versati, al più tardi un mese dopo la fine di ciascuna fase di scambio, ogni Stato membro deve inviare alla Commissione un riepilogo, in ecu, delle somme effettivamente spese, indicando

anche il nome dei funzionari che hanno formato oggetto di scambio.

Capitolo III

Disposizioni comuni

Articolo 17

Gli Stati membri provvederanno a convertire in ecu, sulla base dell'Info ecu trasmesso loro dalla Commissione ogni mese, i consuntivi delle spese effettivamente sostenute di cui agli articoli 14 e 16.

Articolo 18

Qualora gli Stati membri abbiano riscosso un importo in eccedenza, dopo la regolarizzazione in conformità degli articoli 14 e 16, tale importo sarà considerato come un anticipo per i futuri seminari o le future fasi di scambio. In caso contrario la Commissione provvederà, al più presto al versamento dell'importo mancante.

Se entro due mesi dalla fine di ciascuna fase di scambi o di seminari, gli Stati membri non avessero ancora operato la regolarizzazione di cui agli articoli 14 e 16, la Commissione potrebbe chiedere il rimborso degli anticipi mediante ordine di pagamento.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

PROGRAMMA MATTHAEUS

FASE N.

RICEVUTA

STATO MEMBRO :

AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE :

INDIRIZZO :

TELEFONO : TELEFAX :

NOME DEL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEGLI STANZIAMENTI MATTHAEUS :
.....

QUALITÀ/FONZIONI :
.....

Certifico aver ricevuto sul conto n.
aperto presso la banca la cui
sede di trova a, la
soma di ECU,
prevista a titolo di anticipo per la liquidazione delle spese sostenute dalla mia Amministrazione per la
realizzazione della fase.

Fatto a, addì 19...

.....
(Firma)

Da trasmettere non appena il versamento è accreditato
al capo divisione — DG XXI/A/4
Commissione delle Comunità europee
200, rue de la Loi
B-1049 Bruxelles

ALLEGATO II

PROGRAMMA MATTHAEUS

FASE N.

Seminari 1993

RICEVUTA

STATO MEMBRO :

AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE :

INDIRIZZO :

TELEFONO : TELEFAX :

NOME DEL RESPONSABILE DELLA GESTIONE
DEGLI STANZIAMENTI MATTHAEUS :

.....

QUALITÀ/FUNZIONI :

.....

Certifico aver ricevuto sul conto n.

aperto presso la banca la cui

sede di trova a, la

somma di ECU,

prevista a titolo di anticipo per la liquidazione delle spese sostenute dalla mia Amministrazione per la partecipazione di suoi funzionari ai seminari Matthaëus.

Fatto a, addì 19...

.....
(Firma)

Da trasmettere non appena il versamento è accreditato
 al capo divisione — DG XXI/A/4
 Commissione delle Comunità europee
 200, rue de la Loi
 B-1049 Bruxelles

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1992

relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a Stati membri o regioni esenti dalla malattia

(93/24/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che alcuni Stati membri ritengono il proprio territorio, o una parte dello stesso, indenne dalla malattia di Aujeszky e hanno presentato alla Commissione la relativa documentazione, conformemente all'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE;

considerando che i suddetti Stati membri o regioni hanno avviato un programma di eradicazione della malattia di Aujeszky;

considerando che gli Stati membri hanno seguito una politica di vaccinazione o di estirpazione per rimuovere la malattia di Aujeszky;

considerando che il programma è risultato efficace ai fini dell'eradicazione di tale malattia dai suddetti Stati membri o regioni degli stessi;

considerando che le autorità degli stessi Stati membri applicano ai movimenti nazionali di suini destinati all'allevamento e alla produzione disposizioni almeno equivalenti a quelle previste dalla presente decisione;

considerando che tali garanzie supplementari non devono essere imposte a Stati membri o regioni degli stessi considerati esenti dalla malattia di Aujeszky;

considerando che il comitato scientifico veterinario ha espresso il suo parere;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I suini provenienti da altri Stati membri o regioni e destinati all'allevamento in Stati membri o regioni in cui non

è autorizzata la vaccinazione contro la malattia di Aujeszky, elencati nell'allegato I, devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine;
- 2) nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia di Aujeszky deve essere stata constatata nell'allevamento di origine negli ultimi 12 mesi;
- 3) se il vaccino contro la malattia di Aujeszky è stato usato nell'allevamento di origine, negli ultimi 12 mesi deve essere stato usato unicamente un vaccino annullato con g1;
- 4) durante i 30 giorni precedenti lo spostamento, i suini devono essere stati isolati in locali approvati dall'autorità competente, in modo che non vi sia stata possibilità di contatto diretto o indiretto con altri suini;
- 5) i suini non devono essere stati vaccinati;
- 6) i suini devono essere stati sottoposti ad un test Elisa inteso ad accertare la presenza di anticorpi g1, eseguito conformemente ai requisiti dell'allegato II della presente decisione su siero prelevato dai suini almeno 21 giorni dopo l'entrata in isolamento, con esito negativo. Inoltre, tutti gli animali in isolamento devono essere risultati negativi al test. Nel caso di suini di età superiore ai quattro mesi la prova usata deve essere il virus intero Elisa;
- 7) i suini devono essere restati nell'allevamento di origine sin dalla nascita oppure devono essere restati tre mesi nell'allevamento di provenienza e in altri allevamenti di status equivalente sin dalla nascita.

Articolo 2

I suini provenienti da altri Stati membri o regioni e destinati alla produzione in Stati membri o regioni in cui non è autorizzata la vaccinazione contro la malattia di Aujeszky, elencati nell'allegato I, devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine;
- 2) nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia di Aujeszky deve essere stata constatata nell'allevamento di origine negli ultimi dodici mesi;
- 3) i suini non devono essere stati vaccinati;

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.⁽²⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

- 4) i) prima che gli animali siano spostati non è necessaria alcuna prova se l'allevamento di origine rientra in un programma ufficiale di controllo in cui viene sottoposto ad analisi ogni anno almeno il 15 % degli animali da allevamento (oppure venticinque suini, scegliendo tra questi valori quello superiore). Ogni prova deve essere suddivisa in almeno tre parti all'incirca uguali, da eseguire ciascuna ad intervalli di almeno due mesi; gli spostamenti devono effettuarsi unicamente a partire da allevamenti di status equivalente o superiore e nessun caso clinico della malattia di Aujeszky deve essere stato constatato nei 60 giorni precedenti entro un raggio di due chilometri dall'allevamento d'origine;
- ii) se l'allevamento di origine non rientra nel suddetto programma di controllo, i suini devono essere isolati prima di essere spostati e devono essere campionati in conformità dell'allegato III entro 10 giorni prima dello spostamento e sottoposti ad una prova ai sensi dell'allegato II. Tutti gli animali sottoposti alla prova devono superarla;
- 5) i suini devono essere restati nell'allevamento di origine sin dalla nascita oppure devono essere restati tre mesi nell'allevamento di origine e in altri allevamenti di status equivalente sin dalla nascita.

Articolo 3

Gli animali citati all'articolo 2 devono essere trasportati direttamente all'azienda di destinazione e rimanervi fino alla macellazione, salvo in caso di disposizioni diverse da parte dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione. Quest'ultima può prescrivere che tutti i suini di cui sopra siano condotti direttamente al macello.

Articolo 4

1. I suini destinati alla macellazione provenienti da altri Stati membri o regioni e destinati a Stati membri o regioni elencati nell'allegato I devono essere trasportati direttamente al macello di destinazione.
2. Qualora i suini siano stati vaccinati, deve essere stato utilizzato soltanto un vaccino annullato con g1.
3. Nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia di Aujeszky deve essere stata constatata nell'allevamento di origine negli ultimi tre mesi.
4. I suini devono essere rimasti nell'allevamento di origine durante gli ultimi sessanta giorni o sin dalla nascita.
5. La malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine.

Articolo 5

1. a) Il certificato sanitario di cui all'allegato F della direttiva 64/432/CEE deve essere completato, per i suini destinati a paesi membri o regioni elencati nell'allegato I in provenienza da altri paesi membri o regioni, dalla seguente dicitura:

« Suini conformi alla decisione 93/24/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1992, concernente la malattia di Aujeszky. Nel caso di suini destinati all'allevamento, la prova usata era il virus intero Elisa/Elisa ad accettare la presenza di anticorpi g1. (Cancellare le menzioni inutili) »
- b) Durante lo spostamento i suini non devono entrare in contatto con suini di status diverso.
2. Gli Stati membri garantiscono l'applicazione di requisiti analoghi anche per gli spostamenti all'interno del loro territorio verso regioni di cui all'allegato I.

Articolo 6

In deroga agli articoli di cui sopra, le presenti condizioni supplementari non devono essere richieste da Stati membri o regioni di destinazione per i suini provenienti da Stati membri o regioni di cui all'allegato I.

Articolo 7

La presente decisione sarà riesaminata prima del 31 dicembre 1994.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I**Regioni indenni dalla malattia di Aujeszky in cui non è permessa la vaccinazione**

- Danimarca : tutte le regioni.
Regno Unito : tutte le regioni in Inghilterra, Scozia e Galles.

ALLEGATO II**Protocollo relativo alla prova di immunoassorbimento enzimatico (Elisa) per la ricerca degli anticorpi della glicoproteina 1 (ADV-g1) del virus della malattia di Aujeszky nel siero**

1. Gli istituti elencati nel paragrafo 2, lettera d) valutano le prove e i kit Elisa g1 in base ai criteri di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c). L'autorità competente di ciascuno Stato membro garantisce che saranno registrati unicamente i kit Elisa g1 che rispettino questi standard. Gli esami di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) devono essere effettuati prima dell'approvazione della prova e successivamente dev'essere eseguito su ciascuna partita almeno l'esame di cui al paragrafo 2, lettera c).
2. *Standardizzazione, sensibilità e specificità della prova.*
 - a) La sensibilità della prova dev'essere di livello tale da catalogare come positivi i seguenti sieri di riferimento CE :
 - Siero di riferimento CE ADV1 alla diluizione 1 : 8,
 - Siero di riferimento CE ADV-g1 A,
 - Siero di riferimento CE ADV-g1 B,
 - Siero di riferimento CE ADV-g1 C,
 - Siero di riferimento CE ADV-g1 D,
 - Siero di riferimento CE ADV-g1 E,
 - Siero di riferimento CE ADV-g1 F.
 - b) La specificità della prova dev'essere di livello tale da catalogare come negativi i seguenti sieri di riferimento CE :
 - Siero di riferimento CE ADV-g1 G,
 - Siero di riferimento CE ADV-g1 H,
 - Siero di riferimento CE ADV-g1 J,
 - Siero di riferimento CE ADV-g1 K,
 - Siero di riferimento CE ADV-g1 L,
 - Siero di riferimento CE ADV-g1 M,
 - Siero di riferimento CE ADV-g1 N,
 - Siero di riferimento CE ADV-g1 O,
 - Siero di riferimento CE ADV-g1 P,
 - Siero di riferimento CE ADV-g1 Q.
 - c) Per il controllo della partita, il siero di riferimento CE ADV1 dev'essere catalogato come positivo a una diluizione di 1 : 8 e il siero di riferimento CE ADV-g1 K dev'essere catalogato come negativo.
 - d) Gli istituti elencati qui di seguito saranno inoltre responsabili della verifica della qualità del metodo Elisa in ciascuno Stato membro e in particolare della produzione e standardizzazione dei sieri di riferimento nazionali conformemente ai sieri di riferimento comunitari.
 1. Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Regno Unito
 2. École nationale vétérinaire, Alfort, Francia
 3. State Veterinary Virus Research Institute, Lindholm, Danimarca
 4. Federal Research Centre, Tubingen, Germania
 5. Centraal Diergeneeskudig instituut, Lelystad, Paesi Bassi
 6. Institut national de recherche vétérinaire, Uccle, Belgio
 7. Italia
 8. Veterinary Research Laboratory, Dublino, Irlanda
 9. Spagna
 10. Portogallo
 11. Grecia
 12. Laboratoire de Médecine vétérinaire, 54, avenue Gaston Diderich, Luxembourg-ville, Lussemburgo.
 - e) I sieri di riferimento CE saranno forniti dai laboratori elencati nel paragrafo 2, lettera d) di cui sopra.

ALLEGATO III

Popolazione	Unità di campionamento
meno di 25	tutte
da 25 a 100	25
più di 100	30

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1992

recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini

(93/25/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'allegato, capitolo IV, paragrafo IV, punto 2,

considerando che i molluschi bivalvi ed i gasteropodi marini raccolti nelle zone di cui all'allegato, capitolo I, punti 1 b) e 1 c), della direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi ⁽²⁾, sono potenzialmente pericolosi per il consumatore, qualora non vengano sottoposti a un trattamento appropriato;

considerando che la Spagna e il Regno Unito hanno proposto trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di germi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini;

considerando che tali trattamenti sono sufficienti a garantire la salubrità dei prodotti e che, pertanto, non occorre che questi ultimi vengano sottoposti preliminarmente a depurazione o stabulazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I trattamenti descritti nell'allegato della presente decisione, destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini raccolti nelle zone di cui all'allegato, capitolo I, punti 1 b) e 1 c), della direttiva 91/492/CEE e non sottoposti a stabulazione o depurazione prima della loro commercializzazione, sono approvati.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.

ALLEGATO**A. Sterilizzazione**

I molluschi bivalvi ed i gasteropodi marini possono essere sottoposti a un trattamento sterilizzante in recipienti ermeticamente chiusi rispondenti ai requisiti specificati nell'allegato, capitolo IV, punto IV.4 della direttiva 91/493/CEE.

B. Altri trattamenti termici

I molluschi bivalvi ed i gasteropodi marini in guscio non congelati possono essere trattati con uno dei metodi seguenti:

1. — Immersione in acqua bollente per il tempo necessario a portare la temperatura interna della loro carne ad un minimo di 90 °C.
 - Mantenimento di questa temperatura interna minima per almeno 90 secondi.
 2. — Cottura, da 3 a 5 minuti, in un locale chiuso rispondente ai seguenti requisiti:
 - temperatura fra 120 e 160 °C;
 - pressione compresa fra 2 e 5 kg/cm² con successiva sgusciatura e congelamento della carne a - 20 °C al centro della massa.
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1992

recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica della Croazia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(93/26/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne fresche in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), modificata da ultimo dal regolamento del Consiglio (CEE) n. 1601/92⁽²⁾,

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, la Repubblica della Croazia ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all'esportazione verso la Comunità;

considerando che è stato accertato mediante missione comunitaria in loco, che tali stabilimenti offrono sufficienti garanzie igieniche e possono pertanto essere inclusi nel primo elenco, stabilito conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della suddetta direttiva, degli stabilimenti in provenienza dai quali può essere autorizzata l'importazione di carni fresche;

considerando che le importazioni di carni suine fresche in provenienza dalla Croazia non sono più autorizzate in seguito all'adozione della decisione 92/390/CEE della Commissione, del 2 luglio 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Croazia⁽³⁾;

considerando, tuttavia, che a norma della decisione 92/447/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, recante modifica, per quanto riguarda alcuni paesi dell'Europa orientale, della decisione 91/449/CEE, che definisce i

modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi⁽⁴⁾, sono autorizzate le importazioni di prodotti a base di carni suine che abbiano subito uno dei trattamenti ivi previsti; che ne deriva che tali prodotti devono essere fabbricati a base di carni suine ottenute in stabilimenti riconosciuti;

considerando che le condizioni d'importazione delle carni fresche in provenienza dagli stabilimenti che figurano nell'elenco allegato restano sottoposte alle disposizioni di altre direttive nonché al rispetto delle disposizioni generali del trattato e particolarmente ad altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È autorizzata l'importazione nella Comunità di carni fresche in provenienza dagli stabilimenti della Repubblica della Croazia elencati nell'allegato.
2. Le importazioni in provenienza da tali stabilimenti restano soggette anche alle altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 207 del 23. 7. 1992, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU n. L 248 del 28. 8. 1992, pag. 69.

ALLEGATO

ELENCO DEGLI STATI MEMBRI

N. d'autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)							NP
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	
1	KK Krizevcanka, Krizevci	x			x		x		T, 2
8	Cromax, Bjelovar	x			x		x		T, 2
10	Pik Vrbovec	x	x		x		x		T, 2
	Vrbovec			x					1
139	Podravka	x	x		x				
	Koprivnica	x					x		T, 2
214	Industrija Mesa Ivanec, Ivanec	x	x		x				

(*) M: Macello

LS: Laboratorio di sezionamento

DF: Deposito frigorifero

B: Carne bovina

O/C: Carne ovina/caprina

S: Carne suina

SP: Carne dei solipedi

NP: Note particolari

T = Gli stabilimenti con menzione «T» sono autorizzati ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE ed eseguire l'esame inteso ad accertare la presenza di trichine, di cui all'articolo 2 della direttiva citata

1 = Solamente carne imballata

2 = Solamente carni suine destinate alla fabbricazione di prodotti a base di carne.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1992

recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica della Slovenia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(93/27/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carni fresche in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), modificata da ultimo dal regolamento del Consiglio (CEE) n. 1601/92⁽²⁾,

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, la Repubblica della Slovenia ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all'esportazione verso la Comunità;

considerando che è stato accertato, mediante una missione comunitaria nella Slovenia, che la situazione sanitaria è soddisfacente e che è possibile tenere conto di questo paese per le importazioni di carni fresche;

considerando che tali stabilimenti offrono sufficienti garanzie igieniche e possono pertanto essere inclusi nel primo elenco, stabilito conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della suddetta direttiva, degli stabilimenti in provenienza dai quali può essere autorizzata l'importazione di carni fresche;

considerando che prossimamente sarà compiuta una missione veterinaria della Comunità per visitare tali stabilimenti;

considerando che le importazioni di carni suine fresche in provenienza dalla Slovenia non sono più autorizzate in seguito all'adozione della decisione 92/377/CEE della Commissione, del 2 luglio 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Repubblica di Slovenia⁽³⁾;

considerando, tuttavia, che a norma della decisione 92/447/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, recante

modifica, per quanto riguarda alcuni Paesi dell'Europa orientale, della decisione 91/449/CEE, che definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi⁽⁴⁾, sono autorizzate le importazioni di prodotti a base di carni suine che abbiano subito uno dei trattamenti ivi previsti; che ne deriva che tali prodotti devono essere fabbricati a base di carni suine ottenute in stabilimenti riconosciuti;

considerando che le condizioni d'importazione delle carni fresche in provenienza dagli stabilimenti che figurano nell'elenco allegato restano sottoposte alle disposizioni di altre direttive nonché al rispetto delle disposizioni generali del trattato e particolarmente ad altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria,

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È autorizzata l'importazione nella Comunità di carni fresche in provenienza dagli stabilimenti della Repubblica della Slovenia elencati nell'allegato.
2. Le importazioni in provenienza da tali stabilimenti restano soggette anche alle altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 197 del 16. 7. 1992, pag. 75.

⁽⁴⁾ GU n. L 248 del 28. 8. 1992, pag. 69.

ALLEGATO

ELENCO DEGLI STATI MEMBRI

N. d'autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)						NP	
		M	LS	DF	B	O/C	S		SP
22	Pomurka, Murska Sobota	×	×		×		×		T, 1
33	Kosaki, Maribor	×			×		×		T, 1
86	Emona, Ljubljana	×	×		×		×		T, 1
103	Hmezad, Do Celjske Mesnine P.O., Celje	×	×		×				
126	Mip Zivinopromet, Nova Gorica	×			×		×		T, 1
194	Kras Sezana	×	×		×				
	Secovlje		×				×		1

(*) M: Macello

LS: Laboratorio di sezionamento

DF: Deposito frigorifero

B: Carne bovina

O/C: Carne ovina/caprina

S: Carne suina

SP: Carne dei solipedi

NP: Note particolari

T = Gli stabilimenti con menzione «T» sono autorizzati ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE ed eseguire l'esame inteso ad accertare la presenza di trichine, di cui all'articolo 2 della direttiva citata

1 = Solamente carni suine destinate alla fabbricazione di prodotti a base di carne.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1992

relativa ad un finanziamento comunitario complementare per la rete informatizzata Animo

(93/28/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽³⁾, modificato da ultimo dalla decisione 92/438/CEE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 37, paragrafo 1,

considerando che il 22 luglio 1991 la Commissione ha adottato la decisione 91/426/CEE ⁽⁵⁾ che stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione di una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (Animo);

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita nei primi lavori relativi alla costituzione della rete informatizzata Animo, si ravvisa l'utilità, ai fini di una maggiore sicurezza del funzionamento della rete, di mettere a disposizione di tutte le unità un medesimo software per le comunicazioni;

considerando che è necessario a tal fine concedere un finanziamento comunitario complementare che permetta la fornitura e l'installazione di tale software in tutte le unità della rete Animo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ogni unità Animo è dotata di un software per le comunicazioni di tipo Blast a complemento del software applicativo, per i quali sono state realizzate tutte le prove.

Articolo 2

L'azione di cui all'articolo 1 è eseguita dalla società Eurokom, avenue de la Joyeuse Entrée 1, B-1050 Bruxelles.

Articolo 3

L'azione di cui all'articolo 1 è finanziata al 100 % dalla Comunità, limitatamente ad un importo di 625 000 ECU. Tale partecipazione finanziaria è concessa su presentazione, da parte della società Eurokom, dei documenti giustificativi da trasmettersi alla Commissione anteriormente al 15 dicembre 1992.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

⁽³⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU n. L 234 del 23. 8. 1991, pag. 27.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1992

recante modifica della decisione 90/505/CEE, che autorizza alcuni Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere originario del Canada

(I testi in lingua spagnola, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese e portoghese sono i soli facenti fede)

(93/29/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/103/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, secondo e terzo trattino,

viste le richieste presentate dal Belgio, dalla Germania, dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Francia, dall'Italia, dal Lussemburgo, dai Paesi Bassi, dal Portogallo e dal Regno Unito,

considerando tuttavia che, a norma della direttiva 77/93/CEE, il legame di conifere rispondente alle designazioni del codice NC ex 4407 10 originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Corea e degli Stati Uniti d'America non può essere introdotto nella Comunità, a causa del rischio d'introduzione di organismi nocivi, a meno che il legname sia stato sottoposto ad un'adeguata essiccazione in forno e identificato come tale;

considerando che attualmente viene introdotto nella Comunità legname di conifere originario del Canada; che in tale paese non vengono in genere rilasciati certificati fitosanitari per il legno segato; che le capacità di essiccazione in forno risultano per ora limitate nel Canada;

considerando che, per quanto concerne il Canada, la Commissione ha accertato, in base alle informazioni attualmente disponibili, che è stato istituito un programma ufficialmente approvato e controllato per il rilascio di certificati di scortecciatura e di controllo delle perforazioni al fine di garantire una scortecciatura adeguata e di ridurre il rischio della presenza di organismi nocivi; che il rischio di diffusione di organismi nocivi è ridotto se il legname è accompagnato da un « certificato

di scortecciatura e di controllo delle perforazioni » rilasciato nel quadro di detto programma;

considerando che, con decisioni 90/505/CEE⁽³⁾, 91/635/CEE⁽⁴⁾ e 92/13/CEE⁽⁵⁾, la Commissione ha autorizzato le deroghe in questione per il legname di conifere originario del Canada, subordinatamente a condizioni di carattere tecnico fondate sull'impegno del suddetto « certificato di scortecciatura e di controllo delle perforazioni »;

considerando che dalle informazioni disponibili non si sono desunti elementi che militino a sfavore del summenzionato programma di rilascio dei certificati di cui sopra, quando sia correttamente applicato;

considerando che la decisione 92/13/CEE limita la validità della precitata autorizzazione al 31 dicembre 1992;

considerando che, attualmente, un'essiccazione in forno adeguata costituisce una efficace misura di difesa della Comunità contro l'introduzione di organismi nocivi per il legno delle conifere; che, tuttavia, per essiccare le varie specie di legname nel modo più confacente alla loro destinazione finale, si utilizzano generalmente diversi schemi di essiccazione in forno, i quali richiedono un trattamento termico d'intensità e di durata differenti;

considerando che è stato istituito un programma comunitario di ricerca per definire parametri del trattamento termico che garantiscano l'eradicazione dei *Bursaphelenchus xylophilus* e dei relativi vettori, in modo che la Commissione possa fissare le norme che dovranno essere costantemente rispettate per evitare la propagazione di detti organismi;

considerando che i risultati di tali ricerche sono serviti come base per le modifiche e la revisione degli allegati IV e V della direttiva citata;

considerando che tuttavia, a norma della direttiva 91/683/CEE del Consiglio⁽⁶⁾, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 91/683/CEE sei mesi dopo la revisione degli allegati da I a V della direttiva 77/93/CEE;

considerando che tale revisione è stata differita;

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 363 dell'11. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 282 del 13. 10. 1990, pag. 63.

⁽⁴⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 47.

⁽⁶⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 29.

considerando che l'autorizzazione si applica in ogni caso dal momento dell'abolizione dei controlli alle frontiere intracomunitarie, ossia a decorrere dal 1° gennaio 1993 ;

considerando che la suddetta autorizzazione deve essere pertanto prorogata per un nuovo periodo limitato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 della decisione 90/505/CEE è sostituito dal testo seguente :

« L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è valida fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione nella legislazione nazionale delle modifiche apportate alla direttiva 77/93/CEE secondo quanto indicato all'articolo 3,

paragrafo 1 della direttiva 91/683/CEE, ultima data valida per l'ingresso del prodotto in oggetto nella Comunità. Essa è revocata prima di tale data ove si constati che i requisiti posti dall'articolo 1, paragrafo 2 non bastano a prevenire l'introduzione di organismi nocivi oppure non sono stati soddisfatti. »

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica Portoghese e il Regno Unito sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1992

recante modifica della decisione 91/107/CEE, che autorizza alcuni Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname segato di conifere originario degli Stati Uniti d'America

(I testi in lingua spagnola, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese e portoghese sono i soli facenti fede)

(93/30/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/103/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, secondo e terzo trattino,

viste le richieste presentate dal Belgio, dalla Germania, dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Francia, dall'Italia, dal Lussemburgo, dai Paesi Bassi, dal Portogallo e dal Regno Unito,

considerando tuttavia che, a norma della direttiva 77/93/CEE, il legame di conifere rispondente alle designazioni del codice NC ex 4407 10 originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Corea e degli Stati Uniti d'America non può essere introdotto nella Comunità, a causa del rischio d'introduzione di organismi nocivi, a meno che il legname sia stato sottoposto ad un'adeguata essiccazione in forno e identificato come tale;

considerando che attualmente viene introdotto nella Comunità legname di conifere originario degli Stati Uniti d'America; che in tale paese non vengono in genere rilasciati certificati fitosanitari per il legno segato; che le capacità di essiccazione in forno risultano per ora limitate negli Stati Uniti d'America;

considerando che, per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, la Commissione ha accertato, in base alle informazioni fornite da tale paese ed ivi raccolte nel corso di una missione svolta nel 1990, che è stato istituito un programma ufficialmente approvato e controllato per il rilascio di certificati di scortecciatura e di controllo delle perforazioni al fine di garantire una scortecciatura adeguata e di ridurre il rischio della presenza di organismi nocivi; che il rischio di diffusione di organismi nocivi è ridotto se il legname è accompagnato da un « certificato di scortecciatura e di controllo delle perforazioni » rilasciato nel quadro di detto programma;

considerando che, con decisioni 91/107/CEE⁽³⁾, 91/636/CEE⁽⁴⁾ e 92/12/CEE⁽⁵⁾, la Commissione ha autorizzato le deroghe in questione per il legname di conifere originario degli Stati Uniti, subordinatamente a condizioni di carattere tecnico fondate sull'impegno del suddetto « certificato di scortecciatura e di controllo delle perforazioni »;

considerando che nel legname segato di conifere importato a norma delle decisioni suddette non si è constatata alcuna presenza significativa di perforazioni; che dalle informazioni disponibili non si sono desunti elementi che militino a sfavore del summenzionato programma di rilascio dei certificati di cui sopra, quando sia correttamente applicato;

considerando che la decisione 92/12/CEE limita la validità della precitata autorizzazione al 31 dicembre 1992;

considerando che, attualmente, un'essiccazione in forno adeguata costituisce una efficace misura di difesa della Comunità contro l'introduzione di organismi nocivi per il legno delle conifere; che, tuttavia, per essiccare le varie specie di legname nel modo più confacente alla loro destinazione finale, si utilizzano generalmente diversi schemi di essiccazione in forno, i quali richiedono un trattamento termico d'intensità e di durata differenti;

considerando che è stato istituito un programma comunitario di ricerca per definire parametri del trattamento termico che garantiscano l'eradicazione dei *Bursaphelenchus xylophilus* e dei relativi vettori, in modo che la Commissione possa fissare le norme che dovranno essere costantemente rispettate per evitare la propagazione di detti organismi;

considerando che i risultati di tali ricerche sono serviti come base per le modifiche e la revisione degli allegati IV e V della direttiva citata;

considerando che tuttavia, a norma della direttiva 91/683/CEE del Consiglio⁽⁶⁾, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 91/683/CEE sei mesi dopo la revisione degli allegati da I a V della direttiva 77/93/CEE;

considerando che tale revisione è stata differita;

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.
⁽²⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 56 del 2. 3. 1991, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 45.

⁽⁶⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 29.

considerando che l'autorizzazione si applica in ogni caso dal momento dell'abolizione dei controlli alle frontiere intracomunitarie, ossia a decorrere dal 1° gennaio 1993 ;

considerando che la suddetta autorizzazione deve essere pertanto prorogata per un nuovo periodo limitato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 della decisione 91/107/CEE è sostituito dal testo seguente :

- L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è valida fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione nella legislazione nazionale delle modifiche apportate alla direttiva 77/93/CEE secondo quanto indicato all'articolo 3,

paragrafo 1 della direttiva 91/683/CEE, ultima data valida per l'ingresso del prodotto in oggetto nella Comunità. Essa è revocata prima di tale data ove si constati che i requisiti posti dall'articolo 1, paragrafo 2 non bastano a prevenire l'introduzione di organismi nocivi oppure non sono stati soddisfatti. »

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica Portoghese e il Regno Unito sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1992

recante modifica della decisione 89/380/CEE della Commissione che autorizza alcuni Stati membri a derogare provvisoriamente a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di *Pinus L.* originari del Giappone

(93/31/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/103/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

viste le domande presentate dagli Stati membri interessati,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, i vegetali di *Pinus L.*, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi extraeuropei, non possono, in linea di massima, essere introdotti nella Comunità;

considerando che con la decisione 89/380/CEE⁽³⁾ la Commissione ha autorizzato una deroga, fatto salvo il rispetto di determinate condizioni tecniche, per vegetali di *Pinus* del tipo «bonsai», originari del Giappone;

considerando che, a norma della decisione citata, tale autorizzazione scade il 31 dicembre 1992;

considerando che gli allegati della direttiva 77/93/CEE hanno subito una revisione, mediante la quale le pertinenti disposizioni in essi contenute sono state adattate al principio del mercato interno, tenendo conto di una valutazione dei rischi fitosanitari;

considerando che detta valutazione dei rischi fitosanitari è stata alla base di una modifica e di una revisione delle pertinenti disposizioni della direttiva in parola;

considerando che, tuttavia, a norma della direttiva 91/683/CEE del Consiglio⁽⁴⁾, gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva sei mesi dopo la revisione degli allegati da I a V della direttiva 77/93/CEE;

considerando che tale revisione è stata differita;

considerando che l'autorizzazione si applica indipendentemente dall'abolizione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, dei controlli alle frontiere intracomunitarie;

considerando che permangono le condizioni per la concessione dell'autorizzazione;

considerando che è pertanto opportuno prevedere un'ulteriore proroga dell'autorizzazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 89/380/CEE è modificata nel modo di seguito indicato:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 2, lettera g) l'indicazione «89/380/CEE» è sostituita dall'indicazione «93/31/CEE».
- 2) All'articolo 4, le parole «scade il 31 dicembre 1992» sono sostituite da «è valida fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione nella legislazione nazionale delle modifiche apportate alla direttiva 77/93/CEE secondo quanto indicato all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 91/683/CEE, ultima data valida per l'ingresso del prodotto in oggetto nella Comunità.»

Articolo 2

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica Portoghese e il Regno Unito sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.⁽²⁾ GU n. L 363 dell'11. 12. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 56.⁽⁴⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 29.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1992

recante modifica della decisione 89/279/CEE della Commissione che autorizza alcuni Stati membri a derogare provvisoriamente a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di *Juniperus L. originari del Giappone*

(93/32/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/103/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

viste le domande presentate dagli Stati membri interessati,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, i vegetali di *Juniperus L.*, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi extraeuropei, non possono, in linea di massima, essere introdotti nella Comunità;

considerando che, con le decisioni 89/279/CEE⁽³⁾ e 91/603/CEE⁽⁴⁾, la Commissione ha autorizzato una deroga, fatto salvo il rispetto di determinate condizioni tecniche, per vegetali di *Juniperus* del tipo « bonsai », originari del Giappone;

considerando che, a norma della decisione 91/603/CEE, tale autorizzazione scade il 31 marzo 1992;

considerando che gli allegati della direttiva 77/93/CEE hanno subito una revisione, mediante la quale le pertinenti disposizioni in essi contenute sono state adattate al principio del mercato interno, tenendo conto di una valutazione dei rischi fitosanitari;

considerando che detta valutazione dei rischi fitosanitari è stata alla base di una modifica e di una revisione delle pertinenti disposizioni della direttiva in parola;

considerando che, tuttavia, a norma della direttiva 91/683/CEE del Consiglio⁽⁵⁾, gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva sei mesi dopo la revisione degli allegati da I a V della direttiva 77/93/CEE;

considerando che tale revisione è stata differita;

considerando che l'autorizzazione si applica indipendentemente dall'abolizione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, dei controlli alle frontiere intracomunitarie;

considerando che permangono le condizioni per la concessione dell'autorizzazione;

considerando che è pertanto opportuno prevedere un'ulteriore proroga dell'autorizzazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 89/279/CEE è modificata nel modo di seguito indicato:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 2, lettera g) l'indicazione « 91/603/CEE » è sostituita dall'indicazione « 93/32/CEE ».
- 2) All'articolo 3 la data « del 31 marzo 1992 » è sostituita dalla data « del 31 marzo 1993 ».

Articolo 2

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica Portoghese e il Regno Unito sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.⁽²⁾ GU n. L 363 dell'11. 12. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 110 del 21. 4. 1989, pag. 47.⁽⁴⁾ GU n. L 325 del 27. 11. 1991, pag. 24.⁽⁵⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 29.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1992

recante modifica alla decisione 89/599/CEE della Commissione che approva le deroghe, previste dalla Grecia, dall'Italia e dal Portogallo, a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patate originari del Canada

(I testi in lingua greca, italiana e portoghese sono i soli facenti fede)

(93/33/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/103/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, i tuberi di patata originari del continente americano possono, in linea di massima, essere introdotti nella Comunità soltanto a condizione che ne sia stato soppresso il potere germinativo, causa del rischio di propagazione del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata, e che — se sono originari di un paese nel quale è nota la presenza del *Corynebacterium sepedonicum* — siano state rispettate, nel paese d'origine, disposizioni riconosciute equivalenti alle disposizioni comunitarie relative alla lotta contro questo organismo nocivo;

considerando che l'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto iii) di detta direttiva consente tuttavia agli Stati membri di stabilire deroghe alla norma concernente la soppressione del potere germinativo, quando non sia da temersi una propagazione di organismi nocivi; che tali deroghe sono soggette ad approvazione, subordinata a talune condizioni, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, e devono altresì soddisfare i requisiti stabiliti nell'allegato IV, parte A, punto 24;

considerando che in Grecia, Italia e Portogallo la coltivazione delle patate di talune varietà dell'America settentrionale è ormai diventata prassi consolidata; che parte del fabbisogno di tuber-seme di patata di questa varietà viene soddisfatto con l'importazione del Canada;

considerando che, con le decisioni 86/120/CEE⁽³⁾, 87/154/CEE⁽⁴⁾, modificata dalla decisione 87/311/CEE⁽⁵⁾, 88/176/CEE⁽⁶⁾, modificata dalla decisione 88/496/CEE⁽⁷⁾,

89/32/CEE⁽⁸⁾ e 89/599/CEE⁽⁹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 92/468/CEE⁽¹⁰⁾, la Commissione ha approvato deroghe fondate sul principio di « zona esente » subordinatamente a talune condizioni tecniche atte a prevenire il rischio della propagazione di organismi nocivi; che l'approvazione di tali deroghe è scaduta il 31 dicembre 1992; che la Commissione ha inoltre stabilito che dette deroghe prevedessero la possibilità di accertare effettivamente il corretto funzionamento del principio di « zona esente »;

considerando che la Grecia, l'Italia e il Portogallo hanno dichiarato che prevedono di introdurre deroghe per la prossima campagna di commercializzazione dei tuber-seme;

considerando che è noto che il Canada non è ancora esente dal viroide dell'affusolamento dei tuber di patata né dal *Corynebacterium sepedonicum*;

considerando che il Canada ha proseguito l'attuazione del programma di eradicazione di tali organismi nocivi nelle province di New Brunswick e Prince Edward Island; che vi sono validi motivi per ritenere che il programma di eradicazione del viroide dell'affusolamento dei tuber di patata sia risultato pienamente efficace in tali province e che il programma di eradicazione del *Corynebacterium sepedonicum* è risultato pienamente efficace in talune zone di queste province; che nei campioni prelevati dalle patate da semina importate conformemente alla decisione 91/592/CEE non è stata riscontrata traccia di malattia; che non è stato dimostrato che esistano elementi ostativi al corretto funzionamento del summenzionato principio di « zona esente », e quindi per non riconoscere le disposizioni applicate in tali zone come equivalenti alle disposizioni comunitarie relative alla lotta contro il *Corynebacterium sepedonicum*;

considerando che si può quindi ritenere che non vi sia rischio di propagazione degli organismi nocivi in questione, a condizione che i tuber-seme di patata siano originari di zone dichiarate, in base a prove scientifiche, esenti dal viroide dell'affusolamento dei tuber di patata e dal *Corynebacterium sepedonicum*, e che siano rispettate

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(2) GU n. L 363 dell'11. 12. 1992, pag. 31.

(3) GU n. L 99 del 15. 4. 1986, pag. 31.

(4) GU n. L 65 del 10. 3. 1987, pag. 12.

(5) GU n. L 159 del 19. 6. 1987, pag. 19.

(6) GU n. L 80 del 25. 3. 1988, pag. 48.

(7) GU n. L 266 del 27. 9. 1988, pag. 39.

(8) GU n. L 15 del 19. 1. 1989, pag. 21.

(9) GU n. L 344 del 25. 11. 1989, pag. 31.

(10) GU n. L 264 del 10. 9. 1992, pag. 25.

talune particolari condizioni tecniche perfezionate ; che la Commissione veglierà affinché il Canada trasmetta tutte le informazioni di carattere tecnico necessarie per controllare il funzionamento delle misure di salvaguardia imposte dalle suddette condizioni tecniche, nonché per valutare il funzionamento del sopraccitato principio di « zona esente » ;

considerando che le deroghe previste dalla Grecia, dall'Italia e dal Portogallo devono essere pertanto approvate per la prossima campagna di commercializzazione di tuberosi di patata, purché siano corredate delle suddette condizioni e ferme restando la direttiva 66/403/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/17/CEE ⁽²⁾ e la direttiva 70/457/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE ⁽⁴⁾ ;

considerando che le condizioni di cui al succitato allegato IV, parte A, punto 24 hanno subito una revisione, mediante la quale tale allegato è stato adattato al principio del mercato interno, tenendo conto di una valutazione dei rischi fitosanitari ;

considerando che detta valutazione dei rischi fitosanitari è stata alla base di una modifica e di una revisione delle pertinenti disposizioni dell'allegato IV della direttiva in parola ;

considerando che, tuttavia, a norma della direttiva 91/683/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva sei mesi dopo la revisione degli allegati da I a V della direttiva 77/93/CEE ;

considerando che tale revisione è stata differita ;

considerando che l'autorizzazione si applica indipendentemente dall'abolizione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, dei controlli alle frontiere intracomunitarie ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione 89/599/CEE è modificata come segue :

- 1) All'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), la data del 15 gennaio 1993 è sostituita da quella del 15 aprile 1993.
- 2) All'articolo 2, la data del 1° marzo 1993 è sostituita da quella del 1° giugno 1993.
- 3) All'articolo 3, l'indicazione « dal 1° novembre 1992 al 31 dicembre 1992 » è sostituita dall'indicazione « dal 31 marzo 1993 ».
- 4) All'articolo 3, la data del 31 dicembre 1992 è sostituita da quella del 31 marzo 1993.

Articolo 2

La Repubblica Ellenica, la Repubblica Italiana e la Repubblica Portoghese sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2360/66.

⁽²⁾ GU n. L 82 del 27. 3. 1992, pag. 69.

⁽³⁾ GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48.

⁽⁵⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 29.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1992

relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Portogallo

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(93/34/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3220/84, la classificazione delle carcasse di suino deve effettuarsi stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino; che l'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima; che tale tolleranza è stata definita all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino⁽³⁾;

considerando che il governo portoghese ha presentato alla Commissione domanda per ottenere l'autorizzazione ad impiegare tre metodi di classificazione delle carcasse di suino sul suo territorio ed ha fornito gli elementi richiesti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85; che dall'esame di questa domanda risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di detti metodi di classificazione;

considerando che nessuna modifica dell'apparecchio né del metodo di classificazione può essere autorizzata, salvo mediante nuova decisione della Commissione adottata in funzione dell'esperienza acquisita;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino conformemente al regolamento (CEE) n. 3220/84 in Portogallo è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:

- l'apparecchio denominato « Intrascope (Optical Probe) » e i relativi metodi di stima, le cui particolarità figurano nella parte 1 dell'allegato;
- l'apparecchio denominato « Fat-O-Meater (FOM) » e i relativi metodi di stima, le cui particolarità figurano nella parte 2 dell'allegato;
- l'apparecchio denominato « Hennessy Grading Probe (HGP II) » e i relativi metodi di stima, le cui particolarità figurano nella parte 3 dell'allegato.

Articolo 2

Non è autorizzata alcuna modifica degli apparecchi o dei metodi di stima.

Articolo 3

La Repubblica Portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 39.

ALLEGATO

PARTE 1

Intrascopio (Optical Probe)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante il metodo denominato « Intrascopio (Optical Probe) ».
2. L'apparecchio comprende una sonda esagonale di una larghezza massima di 12 mm (19 mm per quanto riguarda la lama all'estremità della sonda), avente un valore e una fonte luminosa, un'asticciola scorrevole calibrata in mm e una distanza operativa compresa fra 3 e 45 mm.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo una delle due seguenti formule :

$$\hat{y} = 60,6676 - 0,7972 X_1 + 0,1243 X_2$$

laddove

\hat{y} = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

X_1 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 8 cm lateralmente alla linea media della carcassa fra la terza e la quarta vertebra lombare,

X_2 = peso in kg della carcassa calda.

La formula è valida per le carcasse di peso tra 50 e 110 kg.

PARTE 2

Fat-O-Meater (FOM)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato « Fat-O-Meater (FOM) ».
2. L'apparecchio comprende una sonda del diametro di 6 mm avente un fotodiodo del tipo Siemens SFH 950/960 e una distanza operativa compresa tra 3 e 103 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo di un ordinatore.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo una delle due seguenti formule :

$$\hat{y} = 56,4512 - 0,5050 X_1 - 0,3680 X_2 + 0,2165 X_3$$

laddove

\hat{y} = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

X_1 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa al livello dell'ultima costola,

X_2 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa al livello tra la terz'ultima e la quart'ultima costola,

X_3 = spessore in mm del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso luogo di X_2 .

La formula è valida per le carcasse di peso tra 50 e 110 kg.

PARTE 3

Hennessy Grading Probe (HGP II)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato « Hennessy Grading Probe (HGP II) ».
2. L'apparecchio comprende una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm per quanto riguarda la lama dell'estremità della sonda) avente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO e un fotodetettore del tipo 58 MR), di distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo dello stesso HGP II nonché di un ordinatore ad esso collegato.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula :

$$\hat{y} = 57,4823 - 0,3576 X_1 - 0,4496 X_2 + 0,2023 X_3$$

laddove

\hat{y} = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

X_1 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa al livello dell'ultima costola,

X_2 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa al livello tra la terz'ultima e la quart'ultima costola,

X_3 = spessore in mm del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso luogo di X_2 .

La formula è valida per le carcasse di peso tra 50 e 110 kg.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1992

di non dar seguito alle offerte presentate nell'ambito delle gare per la fissazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello di cui al regolamento (CEE) n. 3490/92

(93/35/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2069/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1258/91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, lettera f),

considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1258/91, completa le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3446/90 e contiene, in particolare, modalità relative alla procedura di gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3490/92 della Commissione ⁽⁶⁾ ha indetto una gara relativa alla fissazione dell'aiuto per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CEE) n. 3446/90, in base alle offerte ricevute, occorre fissare l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato oppure decidere di non dare seguito alla gara;

considerando che, seguito all'esame delle offerte ricevute, alla luce dell'attuale situazione del mercato, si ritiene opportuno non dare seguito alla gara;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e caprini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Non è dato seguito alla gara indetta dal regolamento (CEE) n. 3490/92.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 59.

⁽³⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 120 del 15. 5. 1991, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU n. L 353 del 3. 12. 1992, pag. 20.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1992

recante modifica della decisione 89/152/CEE che autorizza taluni Stati membri a prevedere deroghe, per le patate da consumo originarie di Cuba, ad alcune disposizioni della direttiva 77/93/CEE

(I testi in lingua tedesca, francese e olandese sono i soli facenti fede)

(93/36/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/103/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

viste le richieste presentate dal Regno del Belgio, dalla Repubblica federale di Germania, dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, i tuberi di patata originari di Cuba in linea di massima non possono essere introdotti nella Comunità, a motivo del rischio che vengano introdotte malattie esotiche della patata, sconosciute nella Comunità;

considerando che e Cuba la produzione di patate primaticce da consumo, ottenute da tuberi-seme forniti da alcuni Stati membri, è ormai divenuta prassi consueta; che parte dell'approvvigionamento comunitario di patate primaticce da consumo è assicurato mediante importazioni da Cuba;

considerando che, con le decisioni 87/306/CEE⁽³⁾, 88/223/CEE⁽⁴⁾, 89/152/CEE⁽⁵⁾ e 91/593/CEE⁽⁶⁾, la Commissione aveva autorizzato, subordinatamente a particolari condizioni di natura tecnica, deroghe alla direttiva 77/93/CEE per le patate da consumo originarie di Cuba;

considerando che la decisione 91/593/CEE limitava la validità di tale autorizzazione al 30 aprile 1992;

considerando che gli allegati della direttiva 77/93/CEE hanno subito una revisione, mediante la quale le perti-

nenti disposizioni in essi contenute sono state adattate al principio del mercato interno, tenendo conto di una valutazione dei rischi fitosanitari;

considerando che detta valutazione dei rischi fitosanitari è stata alla base di una modifica e di una revisione delle pertinenti disposizioni della direttiva in parola;

considerando che, tuttavia, a norma della direttiva 91/683/CEE del Consiglio⁽⁷⁾, gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva sei mesi dopo la revisione degli allegati da I a V della direttiva 77/93/CEE;

considerando che tale revisione è stata differita;

considerando che l'autorizzazione si applica indipendentemente dall'abolizione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, dei controlli alle frontiere intracomunitarie;

considerando che permangono le condizioni per la concessione dell'autorizzazione;

considerando che è pertanto opportuno prevedere un'ulteriore proroga dell'autorizzazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 89/152/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 2, paragrafo 1, l'indicazione « 30 aprile 1992 » è sostituita dall'indicazione « 30 aprile 1993, ultima data valida per l'ingresso del prodotto in oggetto nella Comunità. »
- 2) Nell'allegato II, punto 8, l'indicazione « 1991 » è sostituita dall'indicazione « ».

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 363 dell'11. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU n. L 100 del 19. 4. 1988, pag. 44.

⁽⁵⁾ GU n. L 59 del 2. 3. 1989, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU n. L 316 del 16. 11. 1991, pag. 47.

⁽⁷⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 29.

Articolo 2

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1992.

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania,
il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi
sono destinatari della presente decisione.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1992

recante modifica della decisione 91/28/CEE che autorizza taluni Stati membri a prevedere deroghe, per le patate da consumo originarie della Turchia, ad alcune disposizioni della direttiva 77/93/CEE

(i testi in lingua francese, olandese e tedesca sono i soli facenti fede)

(93/37/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/103/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

viste le richieste presentate dal Regno del Belgio, dalla Repubblica federale di Germania, dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, i tuberi di patata originari della Turchia in linea di massima non possono essere introdotti nella Comunità, a motivo del rischio che vengano introdotte malattie esotiche della patata, sconosciute nella Comunità;

considerando che, con le decisioni 91/28/CEE⁽³⁾ e 91/610/CEE⁽⁴⁾, la Commissione aveva autorizzato, subordinatamente a condizioni riesaminate, deroghe per le patate da consumo originarie della Turchia;

considerando che la decisione 91/610/CEE limitava la validità di tale autorizzazione al 15 giugno 1992;

considerando che gli allegati della direttiva 77/93/CEE hanno subito una revisione, mediante la quale le pertinenti disposizioni in essi contenute sono state adattate al principio del mercato interno, tenendo conto di una valutazione dei rischi fitosanitari;

considerando che detta valutazione dei rischi fitosanitari è stata alla base di una modifica e di una revisione delle pertinenti disposizioni della direttiva in parola;

considerando che, tuttavia, a norma della direttiva 91/683/CEE del Consiglio⁽⁵⁾, gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari

e amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva sei mesi dopo la revisione degli allegati da I a V della direttiva 77/93/CEE;

considerando che tale revisione è stata differita;

considerando che l'autorizzazione si applica indipendentemente dall'abolizione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, dei controlli alle frontiere intracomunitarie;

considerando che permangono le condizioni per la concessione dell'autorizzazione;

considerando che è pertanto opportuno prevedere un'ulteriore proroga dell'autorizzazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1.

La decisione 91/28/CEE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e) l'indicazione « 1991 » è sostituita dall'indicazione « 1992 »;
- 2) all'articolo 2, paragrafo 1 le parole « dal 1° febbraio 1992 al 15 giugno 1992 » sono sostituite da « che va dal 1° febbraio 1993 fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione nella legislazione nazionale delle modifiche apportate alla direttiva 77/93/CEE secondo quanto indicato all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 91/683/CEE, oppure fino al 15 giugno 1993; quella di tali due scadenze che precede cronologicamente l'altra è l'ultima data valida per l'ingresso del prodotto in oggetto nella Comunità »;
- 3) all'articolo 3, la data del « 1° agosto 1992 » è sostituita dalla data del « 1° agosto 1993 »;
- 4) nell'allegato II, punto 8, l'indicazione « 91/610/CEE » è sostituita dall'indicazione « 93/37/CEE ».

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 363 dell'11. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 16 del 22. 1. 1991, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 331 del 3. 12. 1991, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 29.

Articolo 2

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1992.

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania,
il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi
sono destinatari della presente decisione.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1992

recante modifica della decisione 85/634/CEE della Commissione che autorizza taluni Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di quercia originario del Canada o degli Stati Uniti d'America

(I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, francese, italiana e olandese sono i soli facenti fede)

(93/38/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e conto la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/103/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, secondo trattino,

vista la richiesta presentata dal Regno del Belgio, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica Francese, dalla Repubblica Italiana, dal Granducato del Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi e dal Regno di Spagna,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, il legname di quercia non scortecciato originario dell'America settentrionale non può, in linea di massima, essere introdotto nella Comunità a causa del rischio di introduzione del *Ceratocystis fagacearum*, che provoca l'avvizzimento della quercia;

considerando che le decisioni della Commissione 85/634/CEE⁽³⁾, 89/256/CEE⁽⁴⁾, 90/548/CEE⁽⁵⁾, 91/21/CEE⁽⁶⁾ e 92/437/CEE⁽⁷⁾ autorizzano, per un determinato periodo, deroghe a favore del legname di quercia originario del Canada e degli Stati Uniti d'America, salvo revisione alla luce dell'esperienza acquisita;

considerando che, a norma della decisione 92/437/CEE, tale autorizzazione scade il 31 dicembre 1992;

considerando che gli allegati della direttiva 77/93/CEE hanno subito una revisione, mediante la quale le perti-

nenti disposizioni in essi contenute sono state adattate al principio del mercato interno, tenendo conto di una valutazione dei rischi fitosanitari;

considerando che detta valutazione dei rischi fitosanitari è stata alla base di una modifica e di una revisione delle pertinenti disposizioni della direttiva in parola;

considerando che, tuttavia a norma della direttiva 91/683/CEE del Consiglio⁽⁸⁾, gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva sei mesi dopo la revisione degli allegati da I a V della direttiva 77/93/CEE;

considerando che tale revisione è stata differita;

considerando che l'autorizzazione si applica indipendentemente dall'abolizione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, dei controlli alle frontiere intracomunitarie;

considerando che, in base alle informazioni attualmente disponibili, vanno mantenute le condizioni per le deroghe fissate nelle decisioni citate;

considerando che è pertanto opportuno prevedere un'ulteriore limitata proroga del periodo di deroga a favore del legname di quercia originario del Canada e degli Stati Uniti d'America;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 4 della decisione 85/634/CEE, le parole « scade il 31 dicembre 1992 » sono sostituite da « è valida fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione nella legislazione nazionale delle modifiche apportate alla direttiva 77/93/CEE secondo quanto indicato all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 91/683/CEE ».

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(2) GU n. L 363 dell'11. 12. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 379 del 31. 12. 1985, pag. 45.

(4) GU n. L 106 del 18. 4. 1989, pag. 45.

(5) GU n. L 313 del 13. 11. 1990, pag. 34.

(6) GU n. L 13 del 18. 1. 1991, pag. 20.

(7) GU n. L 239 del 22. 8. 1992, pag. 15.

(8) GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 29.

Articolo 2

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1992.

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno di Spagna sono destinatari della presente decisione.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1992

relativo allo status dell'isola di Guernsey per quanto si riferisce alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale

(93/39/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1174/86⁽³⁾, prevede che la legislazione veterinaria è applicabile, alle stesse condizioni valide per il Regno Unito, ai prodotti importati nelle isole o esportati dalle isole nella Comunità;

considerando che gli Stati membri possono ottenere, per una o più zone continentali o litoranee, lo status di zona riconosciuta indenne da talune malattie dei pesci o dei molluschi;

considerando che a questo scopo il Regno Unito ha presentato alla Commissione, con lettera datata 9 ottobre 1992, i documenti giustificativi richiesti per la concessione, relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva (NHI) e alla setticemia emorragica virale (SHV), dello status di zona riconosciuta all'isola di Guernsey, nonché le disposizioni che garantiscono il rispetto delle norme relative al mantenimento del riconoscimento applicabili all'isola in questione;

considerando che, dopo aver effettuato un esame, queste informazioni permettono, per quanto si riferisce alla NHI e alla SHV, di concedere all'isola di Guernsey lo status di zona continentale e litoranea riconosciuta;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'isola di Guernsey viene qualificata come zona continentale riconosciuta e zona litoranea riconosciuta per quanto si riferisce alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale dei pesci.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 68 del 15. 3. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1992

relativo allo status dell'isola di Man per quanto si riferisce alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale

(93/40/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1174/86⁽³⁾, prevede che la legislazione veterinaria è applicabile, alle stesse condizioni valide per il Regno Unito, ai prodotti importati nelle isole o esportati dalle isole nella Comunità;

considerando che gli Stati membri possono ottenere, per una o più zone continentali o litoranee, lo status di zona riconosciuta indenne da talune malattie dei pesci o dei molluschi;

considerando che a questo scopo il Regno Unito ha presentato alla Commissione, con lettera datata 9 ottobre 1992, i documenti giustificativi richiesti per la concessione, relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva (NHI) e alla setticemia emorragica virale (SHV), dello status di zona riconosciuta all'isola di Man, nonché le disposizioni che garantiscono il rispetto delle norme relative al mantenimento del riconoscimento applicabili all'isola in questione;

considerando che, dopo aver effettuato un esame, queste informazioni permettono, per quanto si riferisce alla NHI e alla SHV, di concedere all'isola di Man lo status di zona continentale e litoranea riconosciuta;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'isola di Man viene qualificata come zona continentale riconosciuta e zona litoranea riconosciuta per quanto si riferisce alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale dei pesci.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 68 del 15. 3. 1973, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1992

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

(93/41/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 444/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 27,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 815/91⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto i),

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 dicembre 1992, espresse in carni disossate, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;

considerando che occorre procedere alla fissazione dei quantitativi residui per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° gennaio 1993, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 49 600 t;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche in provenienza dai paesi terzi⁽⁵⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 dicembre 1992, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Germania:

- 260,00 t originarie del Botswana,
- 80,00 t originarie dello Zimbabwe,
- 187,00 t originarie della Namibia;

Regno Unito:

- 30,00 t originarie del Botswana,
- 260,00 t originarie dello Zimbabwe,
- 220,00 t originarie della Namibia.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.⁽²⁾ GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.⁽⁶⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi dieci giorni del mese di gennaio 1993 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate:

— Botswana :	18 916,00 t
— Kenia :	142,00 t
— Madagascar :	7 579,00 t
— Swaziland :	3 363,00 t
— Zimbabwe :	9 100,00 t
— Namibia :	10 500,00 t

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

relativa a garanzie supplementari per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva per i bovini destinati alla Danimarca

(93/42/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che la Danimarca è indenne dalla malattia di rinotracheite bovina infettiva e ha presentato alla Commissione la relativa documentazione, conformemente all'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE;

considerando che nel 1984 è stato istituito in Danimarca un programma di eradicazione della rinotracheite bovina infettiva;

considerando che il programma è risultato efficace ai fini dell'eradicazione di tale malattia dalla Danimarca;

considerando che le autorità danesi applicano agli spostamenti dei bovini da reddito in territorio nazionale disposizioni almeno equivalenti a quelle previste dalla presente decisione;

considerando opportuno proporre talune garanzie supplementari per confermare i progressi compiuti in Danimarca;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ogni spostamento in Danimarca di bovini d'allevamento e da reddito provenienti da altri Stati membri è soggetto alle seguenti condizioni:

1) che secondo informazioni ufficiali negli ultimi 12 mesi non sia stata messa in evidenza nella mandria di

origine alcuna prova clinica, o patologica di rinotracheite bovina infettiva;

- 2) che durante i 30 giorni anteriori allo spostamento i bovini di cui trattasi siano rimasti in isolamento in locali autorizzati dalla competente autorità;
- 3) che i bovini abbiano subito un esame sierologico, effettuato su siero prelevato non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo d'isolamento, con esito negativo; che tutti i bovini in isolamento siano risultati negativi a detto esame;
- 4) che i bovini non siano stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva.

Articolo 2

I bovini destinati alla macellazione da altri Stati membri o regioni e destinati alla Danimarca devono essere trasportati direttamente al macello di destinazione.

Articolo 3

Il certificato sanitario di cui all'allegato F della direttiva 64/432/CEE deve recare la seguente dicitura, per i bovini in Danimarca:

« Bovini conformi alle disposizioni della decisione 93/42/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativa alla rinotracheite bovina infettiva per i bovini destinati alla Danimarca ».

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1988/64.⁽²⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità

(93/43/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 90/232/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che le attuali relazioni tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia, della Svezia, della Svizzera, dell'Ungheria e della Cecoslovacchia, quali definiti nell'articolo 1, paragrafo 3 della direttiva 72/166/CEE, (« uffici ») i quali provvedono collettivamente alle modalità pratiche per l'eliminazione del controllo sull'assicurazione nel caso di autoveicoli che stazionano abitualmente nei territori dei diciannove paesi, sono disciplinate dalle seguenti convenzioni complementari alla convenzione uniforme sul sistema della Carta Verde tra uffici nazionali di assicurazione del 2 novembre 1951 (« convenzioni complementari »):

- convenzione complementare del 12 dicembre 1973, tra gli uffici nazionali dei nove Stati membri e quelli dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia, della Svezia e della Svizzera, estesa il 15 marzo 1986 agli uffici di Portogallo e Spagna e il 9 ottobre 1987 all'ufficio della Grecia;
- convenzione complementare del 22 aprile 1974, tra i quattordici firmatari originari della convenzione complementare del 12 dicembre 1973 e l'ufficio dell'Ungheria;
- convenzione complementare del 22 aprile 1974, tra i quattordici firmatari originari della convenzione complementare del 12 dicembre 1973 e l'ufficio della Cecoslovacchia;
- convenzione complementare del 14 marzo 1986 tra l'ufficio della Grecia e quelli della Cecoslovacchia e dell'Ungheria;

considerando che la Commissione ha successivamente adottato le decisioni 74/166/CEE⁽³⁾, 74/167/CEE⁽⁴⁾, 75/

23/CEE⁽⁵⁾, 86/218/CEE⁽⁶⁾, 86/219/CEE⁽⁷⁾, 86/220/CEE⁽⁸⁾, 88/367/CEE⁽⁹⁾, 88/368/CEE⁽¹⁰⁾ e 88/369/CEE⁽¹¹⁾, relative all'applicazione della direttiva 72/166/CEE e nelle quali si fa obbligo agli Stati membri di astenersi dall'effettuare controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli stazionanti abitualmente nel territorio di un altro Stato membro o nei territori di Ungheria, Cecoslovacchia, Svezia, Finlandia, Norvegia, Austria e Svizzera e che sono oggetto delle convenzioni complementari;

considerando che gli uffici nazionali di assicurazione hanno riesaminato ed unificato i testi delle convenzioni complementari e li hanno sostituiti con una convenzione unica (« la convenzione multilaterale di garanzia ») che è stata conclusa il 15 marzo 1991 in conformità dei principi stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 72/166/CEE;

considerando che la Commissione ha successivamente adottato la decisione 91/323/CEE⁽¹²⁾ del 30 maggio 1991, che annulla le convenzioni complementari che richiedono agli Stati membri di astenersi dall'effettuare controlli dell'assicurazione della responsabilità civile per i veicoli stazionanti abitualmente nel territorio europeo di un altro Stato membro o nel territorio di Ungheria, Cecoslovacchia, Svezia, Finlandia, Norvegia, Austria e Svizzera, sostituendo dette convenzioni complementari con la convenzione multilaterale di garanzia a decorrere dal 1° giugno 1991;

considerando che il 3 dicembre 1992 l'Islanda ha firmato la convenzione multilaterale di garanzia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1993 ciascuno Stato membro si astiene dall'effettuare il controllo dell'assicurazione

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 2. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 129 del 19. 5. 1990, pag. 35.⁽³⁾ GU n. L 87 del 30. 3. 1974, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 87 del 30. 3. 1974, pag. 14.⁽⁵⁾ GU n. L 6 del 10. 1. 1975, pag. 33.⁽⁶⁾ GU n. L 153 del 7. 6. 1986, pag. 52.⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 7. 6. 1986, pag. 53.⁽⁸⁾ GU n. L 153 del 7. 6. 1986, pag. 54.⁽⁹⁾ GU n. L 181 del 12. 7. 1988, pag. 45.⁽¹⁰⁾ GU n. L 181 del 12. 7. 1988, pag. 46.⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 12. 7. 1988, pag. 47.⁽¹²⁾ GU n. L 177 del 5. 7. 1991, pag. 25.

della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio dell'Islanda e che sono oggetto della convenzione multilaterale di garanzia tra gli uffici nazionali di assicurazione del 15 marzo 1991.

Articolo 2

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure prese in applicazione della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

che approva i programmi relativi alla viremia primaverile delle carpe presentati dal Regno Unito, e che definisce le garanzie complementari per i ciprinidi destinati al Regno Unito, all'isola di Man e a Guernsey

(93/44/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1174/86⁽³⁾, stabilisce che la legislazione veterinaria è applicabile a queste isole alle stesse condizioni valide per il Regno Unito per quanto riguarda i prodotti importati nelle isole o esportati dalle isole nella Comunità;

considerando che gli Stati membri possono presentare alla Commissione un programma volontario od obbligatorio di lotta a determinate malattie dei pesci;

considerando che il Regno Unito, con lettere datate 26 maggio 1992, 31 luglio 1992 e 9 ottobre 1992, ha presentato dei programmi relativi alla viremia primaverile delle carpe per la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord, nonché per Guernsey e per l'isola di Man rispettivamente;

considerando che questi programmi soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12 della direttiva 91/67/CEE;

considerando che è necessario definire le garanzie complementari che possono essere richieste per l'introduzione di ciprinidi nelle zone interessate dai programmi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvati i programmi relativi alla viremia primaverile delle carpe (SVC) presentati dal Regno Unito per la

Gran Bretagna, l'Irlanda del Nord, l'isola di Man e Guernsey.

Articolo 2

1. L'introduzione nelle zone di cui all'articolo 1 di pesci vivi appartenenti alle specie sensibili alla SVC elencate nell'allegato A della direttiva 91/67/CEE, nonché delle loro uova, e non destinati al consumo umano diretto, è subordinata alle seguenti garanzie complementari:

- a) i) la SVC deve essere una malattia soggetta a denuncia obbligatoria nella regione d'origine;
- ii) i casi segnalati d'infezione sospetta nei ciprinidi devono dare immediatamente luogo a un'inchiesta condotta dai servizi ufficiali della regione d'origine;
- iii) le aziende o le zone infette nella regione d'origine devono essere dichiarate tali;
- iv) deve essere vietata l'introduzione di pesci e uova provenienti da zone dichiarate infette dai servizi ufficiali della regione d'origine.

b) oppure:

- i) i pesci devono essere stati sottoposti, per almeno due anni e nel periodo in cui è più probabile la manifestazione della SVC, a un'ispezione annuale condotta dai servizi ufficiali nel luogo d'origine e a prove di laboratorio finalizzate all'isolamento del virus;

ii) nel caso di aziende infette, i pesci

— devono essere stati sottoposti, per almeno tre anni, alle prove di cui al punto i) e in seguito i ciprinidi certificati indenni dalla malattia devono essere messi a contatto con la popolazione controllata, al fine di comprovare l'assenza del virus;

oppure

— devono essere stati distrutti e le installazioni disinfettate; in questo caso, il ripopolamento va effettuato con ciprinidi certificati esenti dalla malattia;

⁽¹⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 68 del 15. 3. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 1.

iii) nelle aziende di cui ai punti i) e ii), tutti i pesci introdotti devono provenire da luoghi certificati esenti dalla malattia.

2. Oltre ai requisiti stabiliti dal paragrafo 1, le consegne devono essere accompagnate da un certificato, rilasciato dai servizi ufficiali, dal quale risulti che l'azienda d'origine soddisfa le condizioni di cui alla decisione 93/44/CEE della Commissione.

Articolo 3

Il Regno Unito mette in vigore entro il 1° gennaio 1993 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

necessarie per conformarsi ai programmi di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1992

relativo alla concessione di aiuti finanziari ad azioni pilota a favore del trasporto combinato

(93/45/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che la situazione attuale e l'evoluzione prevista del sistema di trasporto nella Comunità richiedono di gestire al meglio le risorse della Comunità nel campo dei trasporti, nel rispetto delle esigenze di protezione dell'ambiente, e che tale gestione ottimale implica che si incoraggi il ricorso al trasporto combinato, come dichiarato dal Consiglio nella sua risoluzione del 30 ottobre 1990 relativa alla creazione di una rete europea di trasporto combinato⁽¹⁾;

considerando che è opportuno completare la realizzazione di una rete di trasporto combinato tramite misure relative all'organizzazione delle catene di trasporto intermodale;

considerando che, trattandosi per tali misure di un campo nuovo, è necessario acquisire le conoscenze indispensabili al fine di poter esaminare l'utilità di una politica comune in tale settore, e che in tale situazione, conviene promuovere progetti pilota aventi lo scopo di fornire informazioni circa la fattibilità delle azioni di organizzazione delle catene di trasporto intermodale;

considerando che tali progetti pilota devono, nel rispetto del principio della libera scelta del modo di trasporto, comprendere misure di intervento finanziario volte a favorire lo sviluppo di servizi di buona qualità mediante una cooperazione efficace e rispettosa delle regole di concorrenza tra operatori;

considerando che tali interventi finanziari, destinati a promuovere azioni di organizzazione della catena dei modi di trasporto interessati, devono concernere misure qualitative varie, tranne, tuttavia, un finanziamento di infrastrutture fisiche o di progetti di ricerca tecnologica, e presentarsi sia sotto forma di studi, in particolare di fattibilità, sia di contributi finanziari ad azioni innovative miranti a migliorare la qualità del servizio;

considerando che tali interventi finanziari devono essere limitati nel tempo e rappresentare un contributo determinante, tale da indurre gli operatori a sviluppare tali servizi,

Articolo 1

1. Possono beneficiare di un intervento finanziario comunitario azioni pilota, su assi esistenti o da creare, di trasporto combinato, che mirino a :

- sperimentare misure :
 - di miglioramento dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi di trasporto combinato su tali linee,
 - di integrazione degli operatori su tutta la catena logistica, e tali da associare tutti gli operatori ;
- valutare se siffatte misure permettono di ottenere, a termine, servizi di trasporto combinato efficaci, concorrenziali rispetto al trasporto su strada di merci ed efficienti da un punto di vista economico.

2. Il finanziamento delle azioni pilota copre un periodo di cinque anni.

Articolo 2

1. Ai fini della presente decisione, si intende per trasporto combinato il trasporto fra Stati membri di veicoli stradali, di contenitori o di casse mobili, effettuato senza scarico della merce, che utilizzi almeno due modi di trasporto tra strada, ferrovia e via navigabile.

2. Allorquando una traversata marittima costituisca, per una regione della Comunità, l'unico accesso possibile in territorio comunitario, tale percorso marittimo può essere compreso nell'azione pilota.

3. Le azioni pilota possono ugualmente riguardare linee di trasporto combinato all'esterno della Comunità quando ciò sia giustificato da un importante traffico a destinazione della Comunità, o in partenza da essa.

Articolo 3

1. L'intervento finanziario può concernere
- studi preliminari su aspetti comuni a tutti i progetti,
 - studi di fattibilità su un asse pilota determinato,
 - azioni innovative miranti a migliorare la qualità del servizio.

⁽¹⁾ Nota del Segretariato generale del Consiglio n. 9832/90 del 12 novembre 1990.

2. La Commissione finanzia le azioni pilota nei seguenti limiti:

- fino al 100 % nel caso di uno studio preliminare,
- fino al 50 % nel caso di uno studio di fattibilità,
- fino al 30 % nel caso di azioni innovative.

Articolo 4

L'intervento finanziario comunitario viene accordato in base ad un contratto stipulato tra la Commissione e ciascun beneficiario.

Articolo 5

Le procedure di presentazione, di selezione e di valutazione dei progetti sono precisate nell'allegato.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1992.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

ALLEGATO

Condizioni per la concessione del sostegno finanziario comunitario alle azioni pilota di trasporto combinato

1. Svolgimento delle azioni

Il finanziamento delle azioni pilota copre un periodo di cinque anni (1992-1996).

2. Procedura di presentazione

La procedura di azione pilota è presentata alla Commissione da uno Stato membro o da un'impresa privata o pubblica. La proposta può provenire, congiuntamente, da più Stati membri o imprese.

3. Criteri di selezione

- a) La proposta d'azione pilota deve essere accettata dagli Stati membri sul territorio dei quali è situato l'asse di trasporto combinato oggetto dell'azione pilota.
- b) La Commissione esamina le proposte in funzione dei criteri seguenti:
 - l'interesse dell'asse a livello europeo,
 - l'impatto sul traffico delle merci e le possibilità di trasferimento del traffico stradale verso il trasporto combinato,
 - il costo delle misure proposte,
 - il livello ed il tipo di cooperazione proposti tra i partner del progetto,
 - la possibilità e l'interesse di estendere il progetto pilota ad altri servizi di trasporto combinato,
 - il rispetto delle regole in materia di concorrenza e di aiuti statali.

4. Decisione di concessione del finanziamento

La Commissione decide in merito al finanziamento del progetto in base ai criteri enumerati al punto 3 e previa consultazione di un gruppo di esperti designati dagli Stati membri.